



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III – Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
-del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

LORO SEDI

E, p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale

SEDE

Al Direttore Generale del Personale

Al Vice Direttore Generale del Personale

Al Vice Direttore della Divisione I - Corpo di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Bozza P.C.D. istitutivo specialità addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti Alta Sicurezza.

Con riferimento alla materia richiamata in oggetto si sottopone a codeste Segreterie, la bozza P.C.D. istitutivo specialità "Addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti Alta Sicurezza".

A tal proposito si invitano codeste OO.SS. a far pervenire eventuali osservazioni **entro e non oltre il 3 giugno p.v.** all'indirizzo relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it, in vista di un incontro.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Isa Del Grosso

D.R..



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale

Divisione IV- Specialità e specializzazioni

Al Signor Direttore Generale del
personale

e, per conoscenza

Al Signor Vicedirettore Generale del
personale

SEDE

Oggetto: bozza P.C.D. istitutivo specialità addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti Alta Sicurezza

Alla luce della lettera circolare 2 febbraio 2025, n.191358, recante "Impiego del personale di Polizia penitenziaria – Specialità di addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti Alta Sicurezza", questa Divisione, su precise indicazioni del Signor Vicedirettore Generale del personale, ha predisposto la bozza del P.C.D. istitutivo di specialità e definizione delle modalità di accesso e di svolgimento dello specifico corso di formazione.

Si rimette alla S.V. per le valutazioni di competenza e l'eventuale condivisione alle organizzazioni sindacali del Corpo.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.

Il Direttore
Giacomina Anna Angiuli





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- VISTA** la Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;
- VISTA** la Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, relativo al “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”
- VISTO** il Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;
- VISTA** la circolare 9 gennaio 2007, n. 20, recante “Circuito penitenziario per detenuti Alta Sicurezza”;
- VISTA** la circolare 21 aprile 2009, n. 3619/6069, recante “Nuovo Circuito Penitenziario per detenuti Alta Sicurezza”;
- VISTA** la circolare 5 maggio 2015, n. 157181, recante “Procedure di declassificazione per l’eventuale estromissione del circuito alta sicurezza ed inserimento nelle sezioni dedicate ai detenuti comuni. Parere della competente Procure Distrettuale Antimafia”;
- VISTA** la circolare del 27 febbraio 2025, n. 091101, avente oggetto “Modalità custodiali circuito Alta Sicurezza – rilevate criticità in ordine alla disciplina della gestione dei reparti detentivi destinati ai detenuti dei circuiti A.S.1, A.S.2, A.S.3 – primi interventi della DGDT finalizzati ad evitare possibili disallineamenti in ordine all’applicazione concreta delle disposizioni di cui alla lettera circolare n. 3663/6113 del 23 ottobre 2015, come recentemente ribadite dalla nota GDAP del 07.12.2023 – utili chiarimenti e richieste di trasmissione dei Regolamenti interni degli Istituti penitenziari al fine di constatare la coerenza tra disposizioni regolamentari e l’organizzazione delle singole strutture penitenziarie, funzionale alla regolarizzazione (anche sostanziale) delle modalità custodiali dei detenuti ascritti al circuito alta sicurezza”;
- VISTA** la lettera circolare 2 febbraio 2025, n. 191358, recante “Impiego del personale di Polizia penitenziaria – Specialità di addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti Alta Sicurezza”;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto istituisce la specialità di addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti Alta Sicurezza, definendo altresì le modalità di accesso e di svolgimento del dedicato corso di formazione.

Art. 2

(Modalità di accesso al corso di formazione)

1. Il personale di Polizia penitenziaria, che viene avviato alla frequenza del corso di formazione, è individuato dal Direttore e dal Comandante dell'Istituto penitenziario sulla scorta dei seguenti criteri – non necessariamente cumulabili - elencati:
 - a) anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
 - b) pregressa esperienza di almeno due anni nell'ambito del circuito penitenziario Alta Sicurezza;
 - c) aver prestato servizio - senza demerito ex art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 30 luglio 2020 - alle dipendenze funzionali del Gruppo Operativo Mobile.
2. Il personale indicato appartiene al ruolo degli Agenti e Assistenti che presta servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni Alta Sicurezza degli istituti penitenziari ex art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

Art. 3

(Corso di formazione)

1. I corsi di formazione per gli specialisti addetti alla vigilanza e osservazione dei detenuti Alta Sicurezza sono organizzati e pianificati nei modi stabiliti dalla Direzione Generale della formazione, hanno durata di una settimana e si svolgono presso le scuole di formazione e gli istituti di istruzione ovvero altre strutture dell'Amministrazione penitenziaria, sia in presenza sia a distanza.
2. Il piano formativo è strutturato in modo da fornire competenze tecniche, comportamentali e operative pertinenti per la gestione della popolazione detenuta ascritta al circuito Alta Sicurezza, tenendo conto dell'evoluzione del fenomeno criminale mafioso e delle corrispondenti scelte istituzionali di prevenzione e di contrasto.

In particolare, dovrà inglobare diversi ambiti:

 - a) inquadramento normativo: specifici cenni di ordinamento penitenziario e sulle circolari che disciplinano il circuito Alta Sicurezza;
 - b) tecniche di osservazione e raccolta informazioni: analisi dei comportamenti individuali e dinamiche di gruppo, metodi per individuare i segnali di rischio radicalizzazione, proselitismo e influenze esterne;
 - c) tecniche operative e relazionali: prevenzione e gestione degli eventi critici, l'approccio comunicativo con il detenuto, il mantenimento dell'autorevolezza senza degenerare nel conflitto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

3. Al termine dei moduli formativi, è prevista una prova scritta consistente in un questionario a risposta multipla volto a rilevare le conoscenze acquisite.
4. Al personale che avrà superato con esito positivo la prova di cui al precedente comma 3 verrà rilasciato l'attestato di *"Specialista nell'attività di vigilanza e osservazione dei detenuti Alta Sicurezza"*.

Art. 4

(Norme transitorie)

1. I criteri di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti a tre anni e quelli della lettera b) a un anno.

Roma, li

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO *f.f.*
Lina Di Domenico